



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF071

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	INTEGRATIVE A FAVORE – NUOVE ISCRUZIONI PER IL QUADRO DI
RIFERIMENTI	ISTRUZIONI MOD. REDDITI 2018; ART. 5 DL 193/2016 - ART. 2 C. 8 E 8-BIS DPR 633/72
CIRCOLARE DEL	17/04/2018

Sintesi: dal 2016 è ammesso presentare una dichiarazione integrativa “a favore” entro il termine di prescrizione dell’annualità. In relazione all’utilizzo del credito riveniente, occorre distinguere tra le dichiarazioni integrative presentate:

- *nel termine breve: il credito è utilizzabile fin dal momento dell’invio e non si compila il quadro DI*
- *nel termine “lungo” (oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo): il quadro DI nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di invio dell’integrativa va compilato in modo differenziato al fine di monitorare la diversa utilizzabilità del credito; infatti laddove l’errore oggetto di correzione:*
 - *non riguardi la competenza: il credito è utilizzabile in compensazione di debiti “maturati” dal periodo d’imposta successivo a quello dell’invio; ciò viene monitorato compilando il campo 5 del quadro DI*
 - *riguardi la competenza: il credito è utilizzabile fin dal momento dell’invio dell’integrativa; per tale motivo esso va indicato nel solo campo 4 (non confluendo più nel campo 5) e riportato a quadro RN.*

Come noto, l’art. 5 del DL 193/2016 ha ampliato la possibilità di presentare una **dichiarazione integrativa “a favore”**:

- entro i termini di “prescrizione” dell’annualità (cioè entro gli stessi termini previsti per l’invio della dichiarazione integrativa a “sfavore”)
- ai fini sia dei **redditi/irap/770** (art. 2 c. 8 e 8-bis Dpr 633/72) che, in modo del tutto omogeneo, ai fini **Iva** (art. 8 commi da 6-bis a 6-quater Dpr 322/98)

➔ **disciplinandone le modalità di utilizzo** del credito in essa riveniente.

UTILIZZO DEL CREDITO: il credito emergente (derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa) può essere utilizzato:

- **fin dal momento di invio dell’integrativa:** nel caso in cui quest’ultima alternativamente:
 - derivi da **errore di competenza** (anche per presentazioni nel “termine lungo”)
 - venga presentata nel **“termine breve”** (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo)
- **per compensare debiti “maturati” a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa:** se quest’ultima è presentata nel “termine lungo”.

QUADRO DI: il quadro DI (istituito per evitare la presentazione delle dichiarazioni “intermedie” al fine del riporto del credito):

- ⇒ è obbligatorio in caso di presentazione della **dichiarazione integrativa a favore nel termine lungo**
 - ⇒ va compilato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta all’interno del quale è stata presentata l’integrativa a favore
- ha la funzione di monitorare il riporto e le modalità di utilizzo del credito.

NEW - A tal fine è stata risolta l’incongruenza che si poneva l’anno scorso nell’indicare i crediti “da errori di competenza” unitamente a quelli derivanti da errori diversi; essi, dal quadro DI, andranno riepilogati:

- **a quadro RN come eccedenza a credito dell’anno precedente**, a riporto sull’anno successivo
- **non più direttamente a quadro RX** (con obbligo di utilizzarli prioritariamente coi debiti della dichiarazione).

COMPILAZIONE DEL QUADRO DI

Il quadro DI, comune a tutte le dichiarazioni (mod. Redditi, Iva e 770, mentre nel mod. Irap i dati sono raccolti nell'ultima sezione del quadro IS) si presenta come segue:

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
DI2	Operazioni straordinarie				

Periodo d'imposta integrato

Credito utilizzabile fin dall'invio della integrativa

Cod. Trib. Del credito

Credito utilizzabile con debiti maturati nell'anno successivo all'invio

Negli esempi che seguono, si farà riferimento alla compilazione del mod. Redditi S.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NEL "BREVE TERMINE"

Se la dichiarazione integrativa è presentata **entro il termine per la trasmissione di quella dell'anno successivo**:

- il credito emergente viene indicato nel quadro RN al rigo 19
- nei rigi successivi ne sarà indicata la compensazione effettuata

In tal caso nulla è cambiato rispetto all'anno scorso

Esempio1: la Alfa Srl ha omesso la registrazione di costi per trasferte nel periodo 2016, versando una maggiore Ires per €. 1.000. L'Unico SC 2017 originario riportava un credito IRES di €. 6.000.

A marzo 2018 (termine breve):

- ha proceduto ad inviare l'Unico 2017 integrativo (gratuito), che espone il nuovo credito di €. 7.000
- da tale data ha iniziato ad utilizzare in compensazione in F24 anche il maggior credito di €. 1.000.

Mod. Unico SC 2017 integrativo presentato a marzo 2018

	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate	
RN23 Imposta a debito	1	2	3
RN24 Imposta a credito			

Mod. Redditi SC 2018 da presentare il 2/10/2018

RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	7.000	,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	7.000	,00

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NEL "LUNGO TERMINE"

Se la dichiarazione integrativa è presentata **oltre il termine della dichiarazione del periodo successivo** (cioè nel cd. "termine lungo"):

- il **maggior credito** che deriva dalla dichiarazione integrativa (ove non chiesto a rimborso)
- si indica a quadro "DI - dichiarazione integrativa" del mod. Redditi relativo all'anno in cui è presentata l'integrativa**

In relazione al suo utilizzo, occorre distinguere il caso in cui l'errore emendato sia riferito ad errori:

- di competenza: il credito è utilizzabile fin dal momento dell'invio dell'integrativa
- diversi dalla competenza: il credito può essere utilizzato nell'ambito della stessa dichiarazione.

N.B.: la diversa tempistica circa la possibilità di utilizzo del credito ha comportato, da quest'anno, che:

- la compilazione di col. 4 "Errori contabili" non si configura più come "di cui" di col. 5
- la sua compilazione risulta, pertanto, del tutto autonoma.

ERRORI NON DI COMPETENZA

Esempio2: la Alfa Srl ha omesso la registrazione di un costo di €. 10.000 nel periodo 2015; l'Ires a debito è passata da €. 25.000 ad €. 22.250 (maggiore Ires versata di €. 2.750); a **dicembre 2017** la Srl ha proceduto presentare la **dichiarazione integrativa** (Unico SC 2016):

Mod. Unico SC 2016 (presentato a dicembre 2017)

RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate	
		1	2	3
		,00	,00	22.250
RN24	Imposta a credito			,00

SEZIONE I		In alternativa, si può chiedere il rimborso (in tal caso non si compila il quadro DI)			
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
RX1	IRES	1	2	3	4
		,00	2.750	,00	2.750

Mod. Redditi SC 2018 presentato il 2/10/2018

Codice fiscale		Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
		2003	2015	,00	2.750

Il credito è utilizzabile per versare il saldo Ires 2017/acconti Ires 2018 (in quanto **debito "maturato" nel 2018, e cioè nell'anno successivo a quello di presentazione dell'integrativa, il 2017** - CM 8/2017).

Caso A) si ponga che la società presenti un **debito per Ires 2017 di €. 10.000**: il rigo RX1 riporterà un **saldo a debito di €. 7.250**, da versare nei termini ordinari.

Mod. Redditi SC 2018 presentato il 2/10/2018

RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate	
		1	2	3
		,00	,00	10.000
RN24	Imposta a credito			,00

SEZIONE I		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione			Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione			Eccedenza di versamento a saldo		
Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		1	2	3	4	5	6	7	8	
RX1	IRES		7.250	,00		,00		,00		

Caso B) si ponga ora che la Srl presenti un **credito Ires 2017 a RN di €. 13.000**: il rigo RX1 col 2 riporterà un **credito di €. 15.750** (cioè €. 13.000 + 2.750) liberamente utilizzabile in compensazione orizzontale (con la successiva apposizione del visto di conformità/sottoscrizione alternativa).

Mod. Redditi SC 2018 presentato il 2/10/2018

Codice fiscale		Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
		2003	2015	,00	2.750

RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate	
		1	2	3
		,00	,00	13.000
RN24	Imposta a credito			,00

SEZIONE I		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione			Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione			Eccedenza di versamento a saldo		
Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		1	2	3	4	5	6	7	8	
RX1	IRES		,00		15.750	,00		,00		
		Credito di cui si chiede il rimborso			Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione			Credito trasferito al consolidato		
		4			5			6		
		,00			,00			,00		



DUBBIO - Telefisco 2018: i funzionari dell'agenzia hanno ritenuto che il contribuente

- non possa utilizzare il credito di €. 2.750 prima dell'utilizzo in dichiarazione
- anche se di ciò non vi è traccia nel testo di legge

Esempio3: nell'Esempio2, si ponga ora che la Srl, a **gennaio 2018**, debba versare **ritenute per €.6.000:**

- può **compensare**, limitandosi a versare la differenza di €. 3.250 (il debito è "maturato" nel 2018)
- **e versando a giugno 2018**, a saldo dell'Ires, **l'importo di €. 10.000** (in luogo di 7.250)?

Il controllo automatizzato attualmente rileverebbe un carente versamento di saldo Ires; pertanto si sconsiglia di procedervi (l'ufficio difficilmente sgraverà l'avviso bonario, obbligando al contenzioso, che pur dovrebbe vedere il contribuente vittorioso).

Codice tributo: per l'utilizzo del credito in compensazione orizzontale (cioè per gli interi €. 15.575) la Srl deve **indicare in F24** quale periodo di riferimento **l'anno "2017"** (e non "2015") in corrispondenza del codice tributo "2003" (Ires), in quanto il credito si è "rigenerato" sul periodo 2017.

Esempio4: nell'Esempio 2 precedente si ponga, infine, che **l'Unico SC 2016 integrativo** sia inviato **nei primi mesi del 2018**; in tal caso:

- ⇒ premesso che gli adempimenti indicati rimangono inalterati
- ⇒ la società:
 - dovrà riportare il credito di €. 2.750 a quadro DI del **mod. Redditi 2019** (relativo al periodo 2018, anno in cui è presentata l'integrativa sul periodo 2015)
 - potrà utilizzare tale credito in detrazione dell'Ires in tale dichiarazione o in compensazione orizzontale a partire dal 1/01/2018.

ERRORI DI COMPETENZA

Esempio5: Srl ha commesso un **errore di competenza nel 2012**, che ha comportato il versamento di una maggiore Ires di 2.750 (e maggiore Irap di €. 390; per tale imposta gli adempimenti sono del tutto analoghi, ma andrà compilata l'ultima sezione del quadro IS)

Il credito è utilizzabile liberamente fin dalla data di presentazione della integrativa (non si applica l'obbligo di compensazione con debiti maturati nel periodo),

La Srl ha presentato l'Unico SC 2013 integrativo il **15/11/2017**, **utilizzando il credito Ires nel 2017** (e non solo dal 2018) al 30/11/2017 in compensazione col 2° acconto Irap 2017.

NEW - Compila, poi, il quadro DI nel mod. Redditi 2018:

- il **credito** indicato a **col. 4 non si somma a col. 5**
- pertanto **non è più riportato nel quadro RX**, ma **direttamente a rigo RN19**, come fosse un **credito del periodo precedente** (2016) a riporto (analogamente a quanto visto per le integrative nel termine breve).

Mod. Redditi 2018

NEW - non si sommano più a col. 5

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
		2003	2012	d'cut 2.750 ,00	zero ,00
DI2		3800	2012	390 ,00	zero ,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione				2.750 ,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				2.750 ,00



Controllo automatizzato: andrà a buon fine in quanto una "eccedenza 2016" risulta certamente utilizzabile fin dal 2017 (e non solo dal 1/01/2018).